



ASSOBETON

Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

ASSEMBLEA ORDINARIA

17 GIUGNO 2020

MODIFICATO DAL CONSIGLIO GENERALE

22 FEBBRAIO 2023

Titolo I – Rapporto associativo

Capo I – Domanda di adesione	1
Capo II – Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità	1
Capo III – Contributi associativi: modalità	2
Capo IV – Sanzioni	3

Titolo II – Cariche associative

Capo I – Principi generali	4
Capo II – Requisiti di accesso alle cariche associative	4
Capo III – Decadenza	5

Titolo III – Elezioni

Capo I – Formazione delle liste	6
Capo II – Procedura per l'elezione del Presidente	6
Capo III – Procedura per l'elezione dei Vicepresidenti	7

Titolo IV – Funzionamento organi

Capo I – Convocazione delle riunioni	8
Capo II – Costituzione e svolgimento delle riunioni	8
Capo III – Deliberazioni e verbali	10
Capo IV – Referendum per modifiche statutarie	11

Titolo V – Provirvi

Capo I – Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio	12
Capo II – Collegio arbitrale: istruttoria e decisione	12
Capo III – Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura	13
Capo IV – Sospensione dei termini procedurali e Segreteria	13

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I

DOMANDA DI ADESIONE: COMUNICAZIONE, PERFEZIONAMENTO E IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio Generale (di seguito CG) o dall'approvazione della Presidenza.
2. Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del Titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa, la natura dell'attività esercitata, la descrizione dettagliata dei gruppi merceologici di competenza rispetto alla propria produzione, l'ubicazione dell'Impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto nel modulo di adesione dell'Associazione.
3. Le decisioni positiva/negativa assunte dal CG sono comunicate a mezzo posta elettronica PEC all'interessato.
4. In caso di pronuncia negativa è ammesso reclamo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Impresa richiedente al Collegio speciale dei Probiviri che decidono in modo inappellabile. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni.
5. L'adesione decorrerà dal primo giorno del semestre solare successivo alla data in cui è stata accolta la domanda di adesione, con l'obbligo di versamento del contributo associativo dallo stesso giorno.

CAPO II

CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO: CAUSE E MODALITÀ

1. Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata o PEC con il preavviso di mesi 6 (sei) dalla scadenza del biennio con mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.
2. Qualora la disdetta venga data con preavviso inferiore ai 6 mesi o entro il primo semestre del biennio appena rinnovato, il rapporto associativo avrà termine alla fine dei due semestri successivi.
3. Recesso del socio:
 - a) per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
 - b) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
4. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata su proposta del Presidente dal CG con il voto di almeno 2/3 dei consiglieri presenti e con un minimo della metà + 1 degli aventi diritto; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

5. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il CG ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CG ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
6. Cessazione dell'attività aziendale.
7. In genere, per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.
8. La cessazione, per qualsivoglia ragione, della qualità di Associato non esonera l'Associato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'Art. 5 dello Statuto.
9. Con la risoluzione del rapporto associativo avvenuta a qualsiasi titolo, il Socio Effettivo perde automaticamente e con effetto immediato gli incarichi di rappresentanza esterna affidati a persone da esso indicate nonché la titolarità delle cariche sociali, elettive e non, all'interno dell'Associazione e del sistema confederale, salvo diversa ed esplicita richiesta da parte del Presidente e successiva ratifica dal Consiglio Generale.
10. L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
 - a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
 - b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dal Regolamento, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi;
 - c) nel caso di dimissioni per dissenso dalle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo 18 dello Statuto.

CAPO III CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: MODALITÀ

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale, con propria delibera, in base al bilancio preventivo, determina l'ammontare del contributo ordinario, nonché le modalità ed i termini per la comunicazione delle dichiarazioni degli Associati e per il versamento del contributo stesso.
2. Il contributo ordinario dei Soci Effettivi è commisurato, attraverso la definizione di appositi parametri, alla capacità contributiva dell'Impresa.
3. Qualora il Socio Effettivo non effettui le dichiarazioni richieste, il contributo associativo verrà determinato sulla base del contributo ordinario dell'anno precedente maggiorato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Generale; l'Associazione avrà il diritto, peraltro, di verificare, tramite la Commissione di verifica quote associative, l'effettiva capacità contributiva dell'Associato nell'anno di riferimento e di ottenere il versamento dell'eventuale differenza dovuta.
4. L'Assemblea ha facoltà, su proposta del Consiglio Generale, di applicare altre forme di contribuzione, sostitutive o integrative, anche calcolate su diverse basi imponibili, nonché contributi straordinari e/o finalizzati.
5. Il contributo ordinario dei Soci Aggregati è determinato annualmente dal Consiglio Generale.
6. Il contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO IV SANZIONI

1. Le sanzioni nei confronti delle Imprese associate possono essere le seguenti:
 1. sospensione dell'Impresa associata, deliberata dal CG per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
 2. espulsione dell'Impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CG - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
 3. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
 4. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal CG con il voto di almeno 2/3 dei consiglieri presenti e con un minimo della metà + 1 degli aventi diritto, a seguito di n° 4 assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
 5. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi interni e da incarichi in sedi di rappresentanza esterne all'Associazione: deliberata, dal Collegio speciale dei Probiviri, su proposta del CG con il voto di almeno 2/3 dei consiglieri presenti e con un minimo della metà + 1 degli aventi diritto, in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali per motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, ivi compresa l'immotivata inerzia;
 6. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG con il voto di almeno 2/3 dei consiglieri presenti e con un minimo della metà + 1 degli aventi diritto in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
 7. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri, ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente Regolamento.

TITOLO II

CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati:
 - a) Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni;
 - b) Vicepresidenti componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
3. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, subentro del primo dei non eletti; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.
4. Nei casi d'urgenza, qualora il Presidente sia assente od impedito, le attribuzioni dello stesso sono esercitate dal Vicepresidente Vicario.

CAPO II

REQUISITI DI ACCESSO ALLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. In caso di concorso alla Presidenza e alla Vicepresidenza dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.
2. Per rappresentanza di impresa con posizione di responsabilità aziendale di grado Rilevante si intendono: titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.
3. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
4. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
5. E' necessaria la verifica delle candidature alla Presidenza da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

CAPO III DECADENZA

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vicepresidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal Segretario, dopo 4 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, o del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO III

ELEZIONI

CAPO I

FORMAZIONE DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DIRETTIVI, DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI CONTABILI

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri; candidature dalla base associativa, anche a seguito di sollecitazione del Presidente; ciascun Socio Effettivo può presentare un solo candidato per il Consiglio Generale e un massimo di tre candidati per gli organi di controllo.
2. Per Probiviri e Revisori Contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri, possibile ricorso ai restanti Probiviri.
4. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze esprimibile nelle votazioni per le elezioni dei componenti degli organi è pari ai 2/3 arrotondato per difetto degli eligendi; ciascun Socio Effettivo dispone di tanti voti quanti sono quelli a lui spettanti.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II

PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli Associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei Soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali.
2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, rispettivamente con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.
5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.
8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
 - b) in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
 - c) in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
 - d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo Statuto.
10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.
11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.
13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG, non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI

1. Il Presidente designato dal CG individua i Vicepresidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, nella riunione successiva a quella della sua designazione, all'approvazione del CG.
2. Il CG delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vicepresidenti e approva il programma di attività.
4. La nomina dei Vicepresidenti può essere effettuata anche nel corso del mandato presidenziale per scelta del Presidente e/o all'emergere di problemi specifici e dovrà avvenire mediante nomina e approvazione della delega che si intende assegnare al Vicepresidente secondo la medesima procedura. Il mandato dei nuovi Vicepresidenti scade con il mandato del Presidente.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I

CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.
2. Preavviso:
 - a) Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b) Consiglio Generale (CG): 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:
 - a) Assemblea: su richiesta del CG o almeno del 20% dei voti assembleari totali;
 - b) CG: su richiesta di 1/4 dei componenti;
 - c) CG: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta oltre i 10 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente del CG.
6. Integrazione dell'ordine del giorno:
 - a) di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per CG fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b) in apertura dei lavori: ammessa se richiesta:
 - i) dal 50% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - ii) da almeno la metà dei componenti di CG, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

CAPO II

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

1. L'intervento nelle Assemblee e nel Consiglio Generale mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:
 - che nell'avviso di convocazione sia indicata espressamente la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione;
 - che siano presenti nello stesso luogo almeno il Presidente e il Segretario della riunione;

- che sia effettivamente consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia effettivamente consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
2. Quorum costitutivi:
- a) Assemblea: almeno il 30% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 30% dei voti esercitabili;
 - b) CG: 1/3 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti;
 - c) nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori;
 - d) solo per CG concorrono al quorum i membri collegati in video e audio conferenza.
3. Presidenza: Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Vicario o quello più anziano di età.
4. Segreteria:
- a) Assemblea, CG: le funzioni di Segretario sono attribuite al Direttore o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa;
 - b) a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.
5. Deleghe: presenza non delegabile nel CG.
6. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in CG.
7. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
8. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
9. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
10. Ammesso svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale o il luogo dove l'Assemblea è stata convocata con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
11. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.
12. Ciascun Socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le Imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale di ciascuna Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III DELIBERAZIONI E VERBALI

1. Quorum deliberativi generali:
 - a) in Assemblea e CG: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche;
 - b) in Assemblea e CG: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
2. Quorum deliberativi speciali:
 - a) modifiche statutarie e fusioni con altre Associazioni: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali;
 - b) scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata del 75% dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.
3. Modalità di votazione:
 - a) scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento;
 - b) votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.

Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG;
 - c) votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità.

Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei Soci, senza frazionamento dei voti;
 - d) partecipazione in video e audioconferenza: i Soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
 - e) proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
 - f) verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea e CG;
 - g) approvazione dei verbali:
 - per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i Soci;
 - per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva.
4. Consultazione dei verbali: ammessa solo per i Soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del Segretario.

CAPO IV REFERENDUM PER MODIFICHE STATUTARIE

1. Procedura:
 - a) indetto dal Presidente, su proposta del CG;
 - b) indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori;
 - c) almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio;
 - d) relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;
 - e) ciascun Socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

TITOLO V

PROBIVIRI

CAPO I

COLLEGIO ARBITRALE: RICORSO INTRODUTTIVO E COSTITUZIONE COLLEGIO

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla Segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è pari al 50% del contributo associativo annuo versato dal ricorrente con un massimo di Euro 10.000,00. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso. Il deposito cauzionale è infruttifero.
4. Notifica del ricorso da parte della Segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Probiviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II

COLLEGIO ARBITRALE: ISTRUTTORIA E DECISIONE

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Possibilità di appello del lodo al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla Segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III

COLLEGIO SPECIALE: COMPOSIZIONE, FUNZIONI E PROCEDURA

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Funzioni:
 - rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante;
 - interpreta la normativa interna di ASSOBEON;
 - dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico;
 - vigila a presidio generale della vita associativa;
 - esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDURALI E SEGRETERIA

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La Segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostuttura appositamente delegata. La Segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.